



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso depositato il 17 aprile 2014

da

OMISSIS



rappresentati e difesi dall'avv. G. SUMMA

ricorrenti

contro

E S.P.A.

rappresentata e difesa dagli avv.ti R. BIANCHIN, G. FAVALLI e M. TONA

resistente

Causa discussa e decisa all'udienza del 26 maggio 2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI

1) Accertare e dichiarare la illegittimità della condotta della convenuta che ha unilateralmente collocato in ferie le parti ricorrenti negli anni 2012 e 2013 rispettivamente per le ore di cui alla tabella pagg. 137, 138, 139 e 140 del ricorso.

Ovvero le diverse ore accertate.

2) Condannare la convenuta a reintegrare e/ ripristinare il monte ore ferie per ciascun ricorrente e pari rispettivamente alle ore di cui alla tabella pagg. 140, 141, 142 e 143 del ricorso.

Ovvero le diverse ore accertate.

3) **In subordine** condannare la convenuta a corrispondere alle parti ricorrenti, anche a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alla retribuzione alle stesse spettante per le ore in cui sono state collocate illegittimamente in ferie e pari rispettivamente agli importi indicati in tabella alle pagg. 143, 144, 145 e 146 del ricorso.

Ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze professionali dichiarandosi il procuratore anti-statario.

PER LA RESISTENTE

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così giudicare:

rigettare l'avversario ricorso e le avversarie domande formulate dai lavoratori in epigrafe in quanto infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17 aprile 2014 gli odierni attori, dipendenti tutti della **E** Spa presso lo stabilimento sito in Susegana, nel premettere:



- che quest'ultima a far tempo dal 31/3/2012 aveva aperto una procedura di cassa integrazione straordinaria iniziando a collocare gli stessi in cassa integrazione comunicando le ore e/o i giorni di sospensione;

- che in maniera differenziata ma sempre nei mesi di maggio 2012, ottobre 2012, gennaio 2013, febbraio 2013 e marzo 2013, senza che fosse intervenuto alcun accordo sindacale in materia e senza alcuna preventiva comunicazione agli stessi interessati, il soggetto datoriale aveva ripetutamente collocato in modo forzoso in ferie un rilevante numero di lavoratori tra cui i ricorrenti per brevi frazioni della giornata lavorativa (normalmente 2/4 ore giornaliere) a ridosso dal periodo di sospensione dalla prestazione dell'attività per collocazione in cassa integrazione e/o in sostituzione della collocazione in cassa integrazione;

- che i predetti dipendenti avevano avuto conoscenza della collocazione forzata in ferie soltanto con il ricevimento del prospetto paga del mese successivo;

- che in diritto gli stessi evidenziavano l'illegittimità della condotta di E , in quanto posta in essere in violazione degli artt. 2109 cc., 1175 e 1375 cc. nonché dell'art. 10 CCNL applicato

evocavano in giudizio quest'ultima per sentirla condannare a reintegrare e/o ripristinare il monte ore per ciascun dipendente nella misura indicata nella tabella allegata ovvero in subordine alla corresponsione a favore dei ricorrenti, anche a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alla retribuzione agli stessi spettante per le ore in cui erano stati collocati illegittimamente in ferie.

Si costituiva la società convenuta che eccepiva l'infondatezza delle pretese avversarie e la piena legittimità del comportamento tenuto alla luce delle previsioni normative.

Ciò precisato, rileva l'adito Tribunale che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 2109 cc. a mente del quale il lavoratore "...ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, POSSIBILMENTE CONTINUATIVO, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli INTERESSI DEL PRESTATORE DI LAVORO...

L'IMPREDITORE DEVE PREVENTIVAMENTE COMUNICARE AL PRESTATORE DI LAVORO IL PERIODO STABILITO PER IL GODIMENTO DELLE FERIE".

Da tale disposizione è dato dunque desumere:

- che la fruizione delle ferie deve assumere di regola valenza continuativa onde salvaguardare la funzione fondamentale dell'istituto, ovvero quella di consentire al lavoratore la reintegrazione delle proprie energie psico- fisiche;



- che il potere discrezionale del soggetto datoriale di fissare l'epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, dovendo lo stesso TENER CONTO DEGLI INTERESSI DEL LAVORATORE AL PUNTO DI ASSUMERE L'OBBLIGO nei confronti di quest'ultimo DI UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL PERIODO FISSATO PER IL GODIMENTO DELLE FERIE con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso.

Per altro verso a mente dell'art. 10 CCNL applicato "l'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione PREVIO ESAME CONGIUNTO IN SEDE AZIENDALE, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda".

Orbene nel caso di specie appare palese la violazione ad opera della convenuta società dell'art. 2109 nonché della disposizione da ultimo richiamata avendo la stessa COLLOCATO FORZATAMENTE IN FERIE I RICORRENTI PER PERIODI FRAZIONATI, IN ASSENZA DI UNA PREVENTIVA COMUNICAZIONE E SENZA CHE SIA MAI INTERVENUTO ALCUN ESAME CONGIUNTO OD UN QUALCHE ACCORDO SINDACALE IN MATERIA.

In ogni caso è pacifico che LA RICHIESTA COMUNICAZIONE NON SIA AVVENUTA PER ISCRITTO.

Per altro verso l'invocata informativa e/o comunicazione ad opera della società alle RSU della fruizione delle ferie in concomitanza delle giornate di chiusura per CIG/CIGS assume valenza generica al punto da rivelarsi inidonea al raggiungimento della finalità di cui all'art. 2109 cc., ovvero RENDERE EDOTTO CIASCUN LAVORATORE DELLA PROPRIA COLLOCAZIONE IN FERIE.

In altri termini non v'è chi non veda che una comunicazione di tipo verbale per come descritta dalla convenuta non può contenere:

- l'indicazione specifica dei lavoratori che saranno collocati in ferie;
- le ore di ferie forzate;
- quando sarebbe avvenuta detta collocazione.

In ogni caso una COMUNICAZIONE ALLE OO.SS. NON COSTITUISCE ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 2109 CC., poiché effettuato non al soggetto che aveva diritto di ricevere la comunicazione ma ad un soggetto terzo.

Né assume pregio l'assunto di **E** secondo cui la condotta dalla stessa assunta (collocazione unilaterale frazionata in ferie senza preavviso dei ricorrenti) troverebbe giustificazione nell'obbligo stabilito da alcune circolari emanate dall'INPS (vengono menzionate una comunicazione della sede INPS di Venezia del 2015 nonché la circolare INPS 29/3/16 N. 56) che imporrebbero al datore di lavoro di far fruire le ferie prima di collocare i lavoratori in cassa integrazione. Ed invero:



A) Appare evidente che una comunicazione dell'Istituto previdenziale, costituendo soltanto FONTE REGOLAMENTARE SECONDARIA, non ha alcuna valenza precettiva e non può dunque per propria natura avere valore superiore ad una fonte primaria quale appunto il codice civile.

B) Tali comunicazioni/ circolari NON ESCLUDONO IN OGNI CASO L'OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE IL PERIODO DI FERIE EX ART. 2109 CC.

C) I documenti di cui trattasi peraltro si riferiscono ad un periodo successivo rispetto a quello in esame (2012-2013) e NON POSSONO PERTANTO RIVESTIRE NATURA RETROATTIVA.

Necessaria conseguenza della giudizialmente accertata illegittima condotta aziendale - avendo il soggetto datoriale unilateralmente e senza preavviso collocato in ferie i ricorrenti per ore o frazione di ore - è la condanna della convenuta società a REINTEGRARE E/O RIPRISTINARE IL MONTE ORE DEI RICORRENTI.

Relativamente infine al quantum debeatur, questi ultimi in sede di atto introduttivo del presente giudizio hanno dettagliatamente indicato, per la posizione di ognuno e all'interno di apposite evidenziate tabelle, le ore di ferie forzate e frazionate nonché il corrispondente valore economico.

Orbene ad avviso dell'adito Tribunale l'instaurazione del contraddittorio e le rispettive difese con le intervenute preclusioni e decadenze rendono possibile L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SENZA ALCUNA NECESSITÀ DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA.

Ed invero, a fronte della scrupolosa voluta verifica istruttoria se il documento sub 4 E potesse fornire indicazioni diverse "in ordine alle quantità numeriche azionate attraverso le domande dei ricorrenti", la società convenuta nelle note illustrative appositamente concesse ha chiarito, con l'affermare testualmente "ciò che ad ogni modo rileva è che dal prospetto riepilogativo prodotto sub doc. 4 ma anche dalle buste paga di gennaio ed in particolare del gennaio 2013, emerge in modo chiaro ed incontestabile che tutti i dipendenti indicati in epigrafe avevano un residuo (tutt'altro che insignificante) delle ferie maturate l'anno precedente", che la tabella dimessa all'allegato 4 non contiene in sé una contestazione dei dati relativi alla collocazione in ferie forzate analiticamente riepilogato nella tabella di cui al punto 7 del ricorso avendo soltanto la finalità di evidenziare che si trattava di ferie arretrate e soltanto secondariamente ferie ancora non maturate.

Merita pertanto integrale accoglimento la domanda attorea per come formulata in via principale, recependo in questa sede la tabella riprodotta nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo al N. 2 pagine da 140 a 143.

Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento promosso con ricorso da

OMISSIS

e depositato in data 17.04.2014, così provvede disattesa ogni diversa domanda od eccezione:

- 1) Accerta e dichiara l'illegittimità della condotta della società resistente per aver unilateralmente collocato in ferie le parti ricorrenti negli anni 2012 e 2013 e per l'effetto
- 2) Condanna la convenuta **E** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare il monte ore ferie per ciascun ricorrente e pari alle ore di riportate analiticamente, a favore di ogni singolo attore, nella tabella riprodotta nelle conclusioni rassegnate in via principale nell'atto introduttivo al n. 2 pag. da 140 a 143.
- 3) Condanna altresì la società resistente a rifondere al procuratore antistatario degli attori le spese di lite, che complessivamente liquida in Euro 15.000 oltre accessori.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 60 giorni dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 26.05.2016

IL GIUDICE

Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI

